

Newsletter in materia di antidiscriminazione

Numero 2 – Marzo 2016

Sommario

CITTADINI STRANIERI	2
Legge di stabilità 2016: previste nuove disposizioni a favore degli stranieri.....	2
Decreto Flussi: stabilita la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2016.....	2
Decreto mille proroghe: rinviata la parificazione per i cittadini stranieri in merito all'autocertificazione.....	3
Decreto Legislativo n. 212/15: recepita la Direttiva europea sulla protezione delle vittime di reato.....	4
Circolare del Ministero dell'Interno: il permesso per attesa occupazione va comunque rilasciato a chi ha perso il lavoro durante la regolarizzazione.....	4
Tribunale di Firenze: l'assegno famiglie numerose spetta anche al titolare del permesso di soggiorno unico per lavoro.....	4
Corte di Giustizia dell'Unione europea: deve essere garantita la libertà di circolazione e integrazione dei beneficiari di protezione internazionale.....	5
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: gli Stati devono creare concrete misure di protezione a favore delle vittime di tratta.....	5
Asgi: pubblicata la rassegna pratica della giurisprudenza della Corte Costituzionale per il contrasto alle discriminazioni.....	6
Rapporto Summit: pubblicato il rapporto sui minori stranieri non accompagnati in Europa.....	6
Corriere della Sera: pubblicata la condanna per discriminazione al Comune di Roma per il campo nomadi "La Barbuta".....	7
Comunali 2016: votano anche i cittadini comunitari che vivono in Italia, ma devono iscriversi..	7
DIRITTI LGBTI	8
Senato della Repubblica: approvato il testo del cd. "maxi-emendamento" del disegno di legge Cirinnà sulle unioni civili.....	8
Commissario Consiglio d'Europa per i diritti umani: chiede all'Italia di eliminare le discriminazioni sulle adozioni gay.....	9
PERSONE DIVERSAMENTE ABILI	9
Camera dei Deputati: proposta di legge sul tema dei caregiver familiari.....	9
Consiglio di Stato: confermato che l'indennità di accompagnamento è un sostegno, e non uno stipendio per l'invalidità.....	10
Parlamento europeo: occorre dare attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla disabilità.....	10

CITTADINI STRANIERI

Legge di stabilità 2016: previste nuove disposizioni a favore degli stranieri

La legge di stabilità 2016 (L. 208/15, entrata in vigore il 1° gennaio 2016) contiene diverse disposizioni che riguardano i cittadini stranieri in Italia.

Viene prevista, innanzitutto, l'istituzione della carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani o da cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli minori a carico. E' rilasciata su richiesta secondo criteri e modalità stabiliti sulla base dell'ISEE, con Decreto interministeriale ed ha durata biennale.

Inoltre, la medesima legge prevede che il personale dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana possa essere utilizzato, previa convenzione dalle Amministrazioni per motivi d'interesse pubblico, per "attività umanitarie presso i centri di identificazione e l'espulsione" e l'"accoglienza dei migranti, in particolare dei richiedenti asilo", precisando che gli oneri saranno a carico dell'Ente strumentale, sostenuti dalla quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale erogata annualmente alla CRI.

<http://www.interno.gov.it/it/notizie/online-dossier-legge-stabilita-2016>

Decreto Flussi: stabilita la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2016

Il decreto flussi 2016 è stato pubblicato in data 2 febbraio 2016 in Gazzetta Ufficiale. Quest'anno la "Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato" prevede circa 30 mila quote. In particolare, vengono autorizzati 3.600 ingressi di lavoratori non stagionali, insieme a 14.250 conversioni di permessi di soggiorno e a 13.000 ingressi per lavoratori stagionali.

Nello specifico, per quanto riguarda la prima quota di ingressi di 3.600 unità questa è stata così suddivisa:

- 1000 per chi ha terminato all'estero un corso di formazione ed istruzione nel Paese di origine secondo la disciplina ex art.23, TUI;
- 2400 per: imprenditori con oltre 500mila euro di disponibilità per la creazione di almeno 3 posti di lavoro, liberi professionisti, titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo, artisti di chiara fama, imprenditori che intendano costituire "start up";
- 100 lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela, Brasile;
- 100 lavoratori che abbiano già lavorato in Expo-Milano 2015.

E' poi possibile chiedere la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato di:

- 4600 permesso di soggiorno da lavoro stagionale in lavoro subordinato;
- 6500 permesso di soggiorno da studio, tirocinio e formazione professionale;
- 1300 permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo rilasciati da altri Stati UE.

E' ancora possibile chiedere la conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo di:

- 1500 permesso di soggiorno da studio, tirocinio e formazione professionale;
- 350 permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo rilasciati da altri Stati UE.

Per tutti i lavoratori sopra indicati la domanda può essere presentata fino al 31 dicembre 2016. Vi è poi un'altra quota per 13000 unità per consentire l'ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro subordinato stagionale suddivisi per i seguenti Stati: Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Ucraina, Tunisia.

Nell'ambito della quota indicata per 13000 unità è riservata una quota di 1500 unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi sopra indicati che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Anche per questa seconda categoria la domanda può essere presentata fino al 31 dicembre 2016.

<http://www.stranieriinitalia.it/images/decretoflussi2016.pdf>

Decreto mille proroghe: rinviata la parificazione per i cittadini stranieri in merito all'autocertificazione

Con il Decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 (c.d. Mille proroghe), approvato dal Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 è stata rinviata al 31 dicembre 2016 la completa parificazione fra cittadini italiani e cittadini stranieri rispetto alle autocertificazioni. Nella relazione tecnica relativa al provvedimento si afferma che per l'elaborazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 17, comma 4-*quinquies*, del D.L. 5/2012, necessario per l'acquisizione d'ufficio dei dati interessati dalla norma in esame, sono emerse carenze e problematiche di complessa risoluzione, che non hanno consentito la realizzazione degli obiettivi fissati dalla norma e l'emanazione del decreto ministeriale nei tempi previsti.

Tuttavia si ravvisa che il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 4 febbraio 2016, ha chiarito che poiché lo straniero regolarmente soggiornante beneficia, ai sensi dell'art. 2, comma 5, TU immigrazione, della parità di trattamento nei rapporti con la pubblica amministrazione, questi ha diritto di fruire dell'autocertificazione alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani, anche per autocertificare l'assenza di redditi o patrimoni all'estero. Costituisce, dunque, discriminazione – in quanto in contrasto con il predetto principio di parità – la pretesa dell'INPS di dare applicazione alla disposizione, di natura meramente amministrativa, contenuta nell'art. 3, D.P.R. 445/00, che, in contrasto con detta previsione di legge, prevede che lo straniero, per quanto riguarda stati, qualità personali e fatti non attestabili da soggetti pubblici italiani, debba produrre certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero (nella specie il Giudice ha ritenuto illegittimo e discriminatorio il diniego opposto alla domanda di assegno sociale da parte dell'INPS, che aveva ritenuto insufficiente l'autocertificazione sulla mancanza di redditi e patrimoni nel paese di origine).

<http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/02/Tribunale-di-Brescia-sez.-lavoro-est.-Mossi-4.2.2016-XXX-avv.-Guariso-e-Neri-c.-INPS-avv.-Cali%C3%B2.pdf>

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00225/sg>

Decreto Legislativo n. 212/15: recepitata la Direttiva europea sulla protezione delle vittime di reato

E' entrato in vigore il 20 gennaio 2016 il D. Lgs. del 15 dicembre 2015 n. 212 che recepisce in Italia la direttiva 2012/29 del Parlamento europeo e del Consiglio UE, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato per garantire che queste vengano riconosciute, trattate con rispetto e ricevano adeguata protezione, assistenza e possano accedere alla giustizia.

Si ricorda che la legislazione dell'UE stabilisce inoltre protezione e assistenza alle vittime di tratta di esseri umani e minori vittime di sfruttamento sessuale e di pornografia minorile.

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-01-05&atto.codiceRedazionale=15G00221&elenco30giorni=false

Circolare del Ministero dell'Interno: il permesso per attesa occupazione va comunque rilasciato a chi ha perso il lavoro durante la regolarizzazione

A seguito della decisione n. 5243 del 17 novembre 2015 del Consiglio di Stato, il Ministero dell'Interno ha diffuso la circolare del 5 febbraio 2016, n. 589.

Il Consiglio di Stato aveva accolto il ricorso in appello proposto da un cittadino straniero avverso la sentenza del TAR Veneto in merito ad un provvedimento di inammissibilità/irricevibilità emanato dal competente Sportello Unico per l'Immigrazione, relativamente ad una domanda di sanatoria presentata ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. 109 del 2012.

La sentenza puntualizza come la concessione del permesso di soggiorno per attesa occupazione costituisca l'unica alternativa legale all'espulsione dello straniero, nel caso di una interruzione del rapporto di lavoro successiva alla domanda di regolarizzazione, ma precedente alla verifica conclusiva ai fini della stipula del contratto di soggiorno. Il caso di specie consente ai giudici di Palazzo Spada di affermare come il legislatore abbia disciplinato diversamente le tipologie previste dal comma 11 bis e dai commi 11 ter e quater del D. Lgs. 109/2012, stabilendo che, nel secondo caso, qualora il rapporto di lavoro si interrompa, si presuppone la sua provata o evidente esistenza.

http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/export/sites/default/it/assets/circolari/Circ._prot._nr_589_del_05.02.2016.pdf

Tribunale di Firenze: l'assegno famiglie numerose spetta anche al titolare del

permesso di soggiorno unico per lavoro

Il Tribunale di Firenze, nell'ordinanza del 6 gennaio 2016, ha stabilito che costituisce discriminazione il rifiuto di riconoscere la prestazione "assegno famiglie numerose" di cui all'art. 65 L.448/98 al titolare del permesso di soggiorno unico per lavoro poiché quest'ultimo gode del principio di parità di trattamento e non discriminazione di cui all'art. 12 direttiva 2011/98 e all'art 14 in relazione all'art.8 CEDU.

<http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/01/Tribunale-di-Firenze-ordinanza-6.1.2016-est.-CarlucciXXX-ASGI-avv.-Consoli-c.-Comune-Firenze-avv.ti-Peruzzi-e-Fiore-e-INPS-avv.-Imbriaci.pdf>

Corte di Giustizia dell'Unione europea: deve essere garantita la libertà di circolazione e integrazione dei beneficiari di protezione internazionale

La Corte di giustizia si è pronunciata sui rapporti tra la libertà di circolazione dei beneficiari di protezione internazionale e le misure intese a facilitare la loro integrazione con la sentenza del 1 marzo 2016 nelle cause riunite C-443/14, C-444/14.

La Corte constata, anzitutto, che la direttiva 2011/95/UE impone agli Stati membri di riconoscere alle persone alle quali essi hanno concesso lo status di beneficiario della protezione internazionale non soltanto la facoltà di spostarsi liberamente nel loro territorio, ma anche quella di scegliere il luogo della loro residenza. Di conseguenza, un obbligo di residenza imposto a tali persone costituisce una restrizione della libertà di circolazione garantita dalla direttiva. Qualora tale obbligo venga imposto soltanto ai beneficiari della protezione internazionale percettori di aiuti sociali, esso costituisce altresì una restrizione dell'accesso di tali beneficiari all'assistenza sociale prevista dal diritto dell'Unione.

Tuttavia, la Corte giudica che è possibile imporre un obbligo di residenza ai soli beneficiari della protezione internazionale qualora essi non si trovino, in rapporto all'obiettivo perseguito dalla normativa nazionale di cui trattasi, in una situazione oggettivamente comparabile a quella delle persone non aventi la cittadinanza dell'UE che risiedono legalmente nello Stato membro in questione o a quella dei cittadini di tale Stato.

Infine, la direttiva non osta a che i beneficiari dello status di protezione internazionale siano assoggettati ad un obbligo di residenza al fine di promuovere la loro integrazione, e ciò anche quando tale obbligo non si applichi ad altre persone non aventi la cittadinanza dell'UE e legalmente residenti.

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30d5fa51f19da700446ab518cfe403a97d06.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSbx90?text=&docid=174657&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=517034>

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: gli Stati devono creare concrete misure di protezione a favore delle vittime di tratta

I Giudici di Strasburgo, nel caso *L.E. contro Grecia*, sentenza del 21 gennaio 2016, hanno sottolineato che l'art. 4 della Convenzione Europea per i Diritti Umani, nel vietare la schiavitù ed il lavoro forzato, prevede una serie di obblighi positivi a carico degli Stati, tra cui quelli volti alla prevenzione ed alla repressione della tratta,

ma anche idonei a fornire effettiva protezione alle vittime.

In tal senso, la Corte, ribadendo gli importanti principi già espressi nel caso *Rantsev v. Cipro e Russia*, ha statuito che gli Stati sono responsabili della creazione di un quadro giuridico per un'efficace protezione delle vittime e potenziali vittime del trafficking.

[http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160218#{\"itemid\":\[\"001-160218\"\]}](http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160218#{\)

Asgi: pubblicata la rassegna pratica della giurisprudenza della Corte Costituzionale per il contrasto alle discriminazioni

Asgi ha pubblicato una rassegna sintetica delle pronunce, dal 2005 in poi, della Corte Costituzionale in tema di prestazioni sociali agli stranieri affinché possa essere un valido strumento per favorire il costante monitoraggio e il contrasto delle disposizioni locali o nazionali che vogliono apporre limitazioni nell'intervento sociale.

<http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/03/Manuale-Corte-Costituzionale-e-prestazioni-sociali-agli-stranieri.pdf>

Rapporto Summit: pubblicato il rapporto sui minori stranieri non accompagnati in Europa

Pubblicato, in data 2 marzo 2016, il Rapporto SUMMIT su prevenzione, risposta e tutela dei minori migranti non accompagnati che si disperdono in Europa.

Co-finanziata dall'Unione Europea e coordinata da Missing Children Europe, la ricerca ha portato all'identificazione di buone pratiche, raccolte in un manuale che sarà presentato a Bruxelles in occasione della presentazione del Rapporto.

La relazione riflette il punto di vista degli operatori che si occupano dell'accoglienza dei minori migranti non accompagnati e della scomparsa dei bambini, che hanno esaminato le pratiche di sette Paesi europei: Gran Bretagna, Spagna, Italia, Belgio, Cipro, Irlanda e Grecia. Le autorità e gli operatori di prima linea che hanno partecipato alla ricerca evidenziano una cattiva gestione dell'accoglienza dei minori non accompagnati, una mancanza di procedure efficienti nell'evento di una loro scomparsa e una poca chiarezza sulle responsabilità di ogni servizio coinvolto, ma anche di risorse e di motivazione da parte dei professionisti coinvolti. Sotto accusa anche i metodi incoerenti di raccolta dei dati nei singoli Paesi e in Europa, che rendono difficile e inefficace lo scambio di informazioni pertinenti. Molti professionisti ammettono che spesso si presume che i minori scompaiano volontariamente e che una valutazione del rischio è raramente eseguita.

“I bambini migranti che arrivano in Europa hanno diritto allo stesso livello di protezione di qualsiasi altro minore. Tuttavia la loro scomparsa è trattata con meno importanza rispetto alla scomparsa di un bambino che è cittadino UE. Dobbiamo cambiare questa indifferenza” dichiara Karen Shalev Greene, direttore del Centro per lo Studio delle persone mancanti presso l'Università di Portsmouth e co-autore del Rapporto.

http://missingchildreurope.eu/Portals/0/Docs/report_SUMMIT%20-%20Safeguarding%20Unaccompanied%20Migrant%20Minors_1mrt.pdf

Corriere della Sera: pubblicata la condanna per discriminazione al Comune di Roma per il campo nomadi “La Barbuta”

È stata pubblicata sul Corriere della Sera, in data 9 febbraio 2016, l'ordinanza del Tribunale civile di Roma che il 30 maggio 2015 ha riconosciuto il carattere discriminatorio del villaggio attrezzato “La Barbuta” a Roma, accogliendo così il ricorso presentato da Associazione 21 luglio e ASGI, con il sostegno di Open Society Foundations e il supporto di Amnesty International Italia e del Centro Europeo per i Diritti dei Rom (ERRC). La pubblicazione sul quotidiano nazionale è stata ordinata dallo stesso ordine giudicante.

Accogliendo pienamente la tesi delle due organizzazioni, che hanno sostenuto la natura discriminatoria del “villaggio attrezzato” in quanto soluzione abitativa di grandi dimensioni rivolta a un gruppo etnico specifico, la seconda sezione del Tribunale Civile di Roma ha ordinato al Comune di Roma «la cessazione della suddetta condotta nel suo complesso, quale descritta in motivazione, e la rimozione dei relativi effetti».

Il “villaggio attrezzato” La Barbuta, inaugurato nel 2012 sotto la giunta Alemanno, è uno dei sette insediamenti formali attualmente presenti nella Capitale, all'interno del quale vivono in condizioni igienico-sanitarie precarie circa 600 persone, i cui diritti umani risultano costantemente violati, come si evince dal rapporto Terminal Barbuta pubblicato dall'Associazione 21 luglio nel 2014. In seguito a una visita nel “campo”, anche il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa Nils Muižnieks lo aveva definito «*un insediamento segregato su base etnica*».

<http://www.asgi.it/notizia/sul-corriere-della-sera-pubblicata-la-sentenza-che-condanna-il-comune-di-roma-per-discriminazione/>

Comunali 2016: votano anche i cittadini comunitari che vivono in Italia, ma devono iscriversi

I cittadini comunitari che vivono in Italia potranno votare alle elezioni comunali (amministrative 2016) il prossimo giugno scegliendo, al pari degli italiani, Consiglieri e Sindaco e potranno anche candidarsi come Consiglieri. Rispetto ai cittadini italiani, però, per godere dell'elettorato attivo e passivo, dovranno iscriversi per tempo a una lista elettorale aggiunta nel Comune di residenza.

Per l'iscrizione basta presentare all'ufficio elettorale una domanda indirizzata al Sindaco con allegata la fotocopia del documento di identità. Il modulo può variare leggermente tra un comune e l'altro e in alcuni casi è possibile fare domanda anche per posta, online o via fax. Una volta iscritti lo si rimane anche per tutte le successive elezioni e, se si cambia residenza, si viene automaticamente iscritti alla lista aggiunta del nuovo Comune. E' possibile iscriversi in qualsiasi momento, ma almeno 40 giorni prima delle elezioni.

<http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/comunali-2016-votano-anche-romeni-e-polacchi-ma-devono-isciversi.html>

DIRITTI LGBTI

Senato della Repubblica: approvato il testo del cd. “maxi-emendamento” del disegno di legge Cirinnà sulle unioni civili

In data 25 febbraio è stato approvato dal Senato, con voto di fiducia posto dal Governo, il maxi-emendamento al Ddl Cirinnà che, oltre a riscrivere le regole sulle unioni civili, stralcia la stepchild adoption e l'obbligo di fedeltà, modificando ampiamente anche le norme originariamente inserite nel Capo II, vale a dire quelle che si riferiscono alla convivenza di fatto.

La legge, in via di approvazione definitiva alla Camera, istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale “specifica formazione sociale” con riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione.

L'atto avviene alla presenza di due testimoni davanti a un ufficiale di stato civile, che registra l'unione nell'archivio di Stato civile.

I due partner devono concordare una residenza comune e possono optare per la comunione dei beni. Il rapporto si scioglie in caso di morte di uno dei componenti della coppia oppure per la richiesta di uno dei due o entrambi davanti all'ufficiale di stato civile. Per quanto riguarda l'eventuale imposizione di alimenti da pagare, gli assegni familiari, la successione e la reversibilità vale quanto stabilito dal codice civile.

Tra i diritti che saranno acquisiti da chi celebra l'unione civile, oltre a quelli patrimoniali, vi sono il ricongiungimento familiare se uno dei due “uniti” è straniero, la possibilità di accedere come coppia alle graduatorie per l'assegnazione delle case popolari, di assistere l'altro in caso di incarcerazione o ricovero, di decidere sulla sua salute in caso di incapacità, sul trattamento del corpo e dei funerali. In caso di decesso di uno dei due, l'altra persona, anche se non è proprietaria dell'immobile, ha diritto a continuare ad abitare nella casa per due anni o per lo stesso periodo di durata della convivenza precedente, fino a un massimo di cinque anni.

In base all'articolo 20 del testo, *“le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”*. Questo, come chiarisce un passaggio inserito nel maxi-emendamento, *“al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso”*.

Pertanto, i punti comuni con il matrimonio sono molti. Le differenze, al netto della stepchild, appaiono “simboliche”. Anzitutto nell'unione civile i due potranno scegliere quale cognome adottare e avranno la possibilità di conservare il proprio prima o dopo quello del partner (nei matrimoni, invece, la moglie è tenuta ad aggiungere quello del marito al suo). Il rito dell'unione sarà senz'altro più rapido, perché saranno tagliati i tempi delle pubblicazioni. Non irrilevante la questione del divorzio breve: lo scioglimento dell'unione civile, infatti, avviene senza il lungo periodo di separazione (da sei mesi ad un anno) imposto ai coniugi eterosessuali. Dopo soli tre mesi da una semplice dichiarazione resa davanti all'ufficiale di stato civile, con una celerità che ricorda quanto accade per il matrimonio in quasi tutti gli altri Paesi europei, sarà possibile

iniziare la procedura di divorzio con l'applicazione delle stesse norme del divorzio in sede matrimoniale.

<http://www.articolo29.it/wp-content/uploads/2016/02/Maxiemendamento-Unioni-Civili-ARTICOLO29.pdf>

Commissario Consiglio d'Europa per i diritti umani: chiede all'Italia di eliminare le discriminazioni sulle adozioni gay

Con la norma sulle unioni civili e le adozioni *"l'Italia non sta creando nuovi diritti ma semplicemente eliminando la discriminazione basata sull'orientamento sessuale"*. E' quanto sottolinea il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Nils Muižnieks. Secondo il commissario la giurisprudenza della Corte di Strasburgo è chiara: se le coppie etero non sposate possono adottare i figli del partner, lo stesso devono poter fare le coppie gay.

Per il commissario del Consiglio d'Europa è positivo che l'Italia finalmente discuta di una legge che riconosca legalmente le coppie dello stesso sesso. *"Quello che ritengo meno positivo - ha aggiunto - è tutto questo dibattito emotivo e non fattuale sull'articolo che riguarda le adozioni"*.

Secondo Muižnieks, la discussione sull'impatto negativo che ha sul minore l'essere allevato da una coppia omosessuale è un argomento pretestuoso smentito da una crescente quantità di ricerche scientifiche. *"Spero quindi - ha concluso il commissario - che il Parlamento italiano farà la cosa giusta e adotterà la legge sulle unioni civili permettendo le adozioni"*.

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Unioni-civili-Strasburgo-avvisa-Italia-elimini-le-discriminazioni-sulle-adozioni-84989202-db88-47e5-85ce-77d42edb362d.html?refresh_ce

PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

Camera dei Deputati: proposta di legge sul tema dei caregiver familiari

È stata ufficializzata, con la pubblicazione del testo, la proposta di legge che ora è agli atti della Camera (numero 3414) recante *"Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e di assistenza"*.

È la prima proposta compiuta sul delicato tema dei "caregiver familiari", cioè sui milioni di persone che, con varia intensità e durata, si garantiscono assistenza ad un congiunto con gravi limitazioni funzionali.

I principi generali e le finalità di tale proposta di legge sono esplicitati nel primo articolo e consistono nel riconoscere e promuovere *«la solidarietà e la cura familiare come beni sociali, valorizzando in tale prospettiva l'assistenza domiciliare in favore di un congiunto o di un soggetto con il quale si hanno legami affettivi (...) in condizioni di non autosufficienza a causa dell'età avanzata, di invalidità o di malattia, consentendogli di permanere presso la propria abitazione anziché essere ospitata in strutture sociosanitarie»*. Tra le finalità rientra anche il riconoscimento, la valorizzazione e l'integrazione della figura del caregiver familiare quale risorsa volontaria e informale nella rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e delle reti territoriali di assistenza alla persona.

<http://www.camera.it/leg17/126?leg=17&idDocumento=3414>

Consiglio di Stato: confermato che l'indennità di accompagnamento è un sostegno, e non uno stipendio per l'invalidità

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 842/2016 depositata in data 29/02/2016, ha respinto il ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri contro le decisioni del Tar del Lazio che, nel febbraio 2015, avevano considerato illegittima la disciplina dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) nella parte in cui prevede che vengano conteggiate come reddito disponibile anche le provvidenze economiche riconosciute alle persone con disabilità. Il Collegio ha ritenuto che *"ricomprendere tra i redditi i trattamenti indennitari percepiti dai disabili significa considerare la disabilità alla stregua di una fonte di reddito - come se fosse un lavoro o un patrimonio - ed i trattamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni, non un sostegno al disabile, ma una 'remunerazione' del suo stato di invalidità oltremodo irragionevole, oltre che in contrasto con l'art. 3 della Costituzione"*.

Il Consiglio di Stato conferma quindi quanto già sentenziato dal Tar del Lazio, il quale aveva respinto una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale: in sintesi, le provvidenze economiche previste per la disabilità non possono e non devono essere conteggiate come reddito.

Il Consiglio di Stato, in merito alla questione di indennità e reddito, ha argomentato che *"l'indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all'accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un'oggettiva ed ontologica (cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva) situazione d'inabilità che provoca in sé e per sé disagio e diminuzione di capacità reddituale. Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com'è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest'ultimo ed a ristabilire una parità morale e competitiva. Essi non determinano infatti una 'migliore' situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tal situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa"*.

<https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=QDMAJC2BAC6FR6CKCCQQPWICM4&q=>

Parlamento europeo: occorre dare attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla disabilità

L'UE attuerà la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità nei settori di sua competenza.

Il Comitato della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite (l'organismo responsabile della valutazione dell'attuazione della Convenzione) ha proposto una serie di raccomandazioni che sono state discusse nel corso di una riunione del Comitato del Parlamento europeo per l'occupazione e

affari sociali a Bruxelles tenutasi il 17 febbraio.

Il direttore dell'Agenzia FRA, Michael O'Flaherty, che controlla l'attuazione della Convenzione ONU dell'UE, ha sottolineato che è dovere dell'Unione europea di dare seguito alle raccomandazioni del Comitato *CRPD* per rendere indipendenti le persone con disabilità e per abbattere le barriere che, alle stesse, hanno troppo a lungo impedito di godere dei propri diritti.

<http://fra.europa.eu/en/news/2016/european-parliament-explores-how-best-implement-un-disability-convention>